



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV

Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Firenze, 8 febbraio 2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013, con il quale sono stati attivati, ai sensi dell'art. 15 commi 1 ter e 16 bis del D.M. n. 249/2010, i percorsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS);

VISTO il Decreto Dipartimentale n.45 del 22 novembre 2013 che disciplina le modalità di attivazione ed organizzazione dei corsi PAS;

VISTO l'art. 2, comma 1, del citato D.D.G. in virtù del quale non potevano partecipare ai PAS i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale;

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRTO1928 del 18 febbraio 2014 con cui sono stati pubblicati gli elenchi definitivi rettificati dei candidati ammessi e non ammessi a partecipare ai PAS ed i successivi provvedimenti con cui, per effetto di ordinanze cautelari, questo ufficio ha disposto l'ammissione con riserva delle ricorrenti Cirri Raffaella, D'Anna Giuseppa Claudia e Matteoni Lorella;

VISTA la sentenza n. 2658/2015 con la quale il Consiglio di Stato "*accoglie il ricorso di primo grado*" e per l'effetto "*annulla l'art. 2, comma 1 del D.D.G. 58/2013 nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai PAS 'i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale'*";

RILEVATO che con riguardo alla apparente contraddittorietà della predetta pronuncia - che pur disponendo l'accoglimento del ricorso di primo grado, volto a ottenere l'annullamento sia dell'art. 2 comma 1 sia dell'art. 1 comma 3 del DDG 58/2013, ha poi disposto l'annullamento del solo art. 2 comma 1 succitato - l'Ufficio scolastico Regionale per la Toscana ha richiesto un parere in merito alla corretta applicazione della stessa sia all'Amministrazione centrale sia all'Avvocatura Generale dello Stato;

VISTO il parere dell'Amministrazione centrale, con il quale la stessa, pur rimettendosi alle valutazioni dell'Avvocatura - che tuttavia non sono pervenute e dalle quali, visto il lungo lasso di tempo trascorso, si deve prescindere - svolge le proprie considerazioni in merito;

RITENUTO di non poter aderire all'orientamento ermeneutico proposto dall'Amministrazione centrale atteso che lo stesso, appuntandosi essenzialmente sulla sola questione della mancata riproposizione dei motivi di impugnazione, non tiene conto dell'espresso accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, del ricorso di primo grado, volto, come detto, ad ottenere l'annullamento di entrambe le disposizioni del DDG 58/13 succitate;

Responsabile del procedimento:
Mirko Fleres
e-mail: mirko.fleres@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referente:
Sonia Ruggiero
e-mail: sonia.ruggiero@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725240



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV

Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

RITENUTO peraltro, di dover fornire alla sentenza in parola un'interpretazione improntata al principio di ragionevolezza in virtù del quale appare corretto ritenere che il Consiglio di Stato, nello statuire l'accoglimento del ricorso di primo grado, abbia ritenuto meritevoli di annullamento entrambe le disposizioni impugnate;

TENUTO
CONTO altresì che tale interpretazione è stata fornita da altri Uffici Scolastici Regionali che hanno già provveduto allo scioglimento positivo della riserva nei confronti di candidati destinatari della medesima sentenza n. 2658/2015 del Consiglio di Stato e considerata l'opportunità di fornire una interpretazione uniforme della suddetta pronuncia;

RITENUTO di dover conseguentemente sciogliere positivamente la suddetta riserva;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, la riserva con cui i sottoelencati docenti sono stati inclusi nell'elenco alfabetico dei candidati ammessi al corso speciale di cui al D.D.G. n. 58/2013 è sciolta positivamente:

- CIRRI RAFFAELLA, 23/09/1972 (PO), classe di concorso A030 – Educazione fisica nella scuola media;
- D'ANNA Giuseppa Claudia, 22/07/1978 (CT), classe di concorso A043 - Italiano Storia ed Educazione Civica, Geografia nella Scuola Media;
- MATTEONI LORELLA, 24/05/1965 (BZ), classe di concorso A446 – Lingua e civiltà straniera (Spagnolo).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico PETRUZZO

Agli interessati
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell'U.S.R. Toscana
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Toscana
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Responsabile del procedimento:
Mirko Fleres
e-mail: mirko.fleres@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. 055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referente:
Sonia Ruggiero
e-mail: sonia.ruggiero@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725240



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

All'Università degli Studi Roma Tre-Cafis
Al sito internet

Responsabile del procedimento:
Mirko Fleres
e-mail: mirko.fleres@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referente:
Sonia Ruggiero
e-mail: sonia.ruggiero@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725240